



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 11/05/2004

Deliberazione n. 642

OGGETTO:

**Programma di edilizia residenziale pubblica agevolata.
Integrazioni alla delibera di Giunta Regionale del 03.05.2004, n. 631.**

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno _____ nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

_____ 1)	IORIO	Angelo Michele	PRESIDENTE
_____ 2)	PATRICIELLO	Aldo	VICE PRESIDENTE
_____ 3)	CHIEFFO	Antonio	ASSESSORE
_____ 4)	DE MATTEIS	Rosario	"
_____ 5)	DI SANDRO	Filoteo	"
_____ 6)	PICCIANO	Michele	"
_____ 7)	ROMANO	Angelo Pio	"
_____ 8)	SOZIO	Antonino	"
_____ 9)	VITAGLIANO	Gianfranco	"

SEGRETARIO: Giuseppe CAMPOLIETI

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Presidenza/Assessorato **Direzione Generale IV** Settore **Edilizia Residenziale**
La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Direttore Generale, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 50, primo comma della L.R. 7 maggio 2002, n. 4 -

Campobasso, li _____

Il Responsabile dell'Ufficio

(Geom. Elio Gentile)

Il Dirigente Responsabile di Sezione

V. Il Direttore Generale

(Ing. Vincenzo Di Grezia)

Settore Ragioneria Generale

Ai sensi dell'art. 51 della L.R. del 7.5.2002, n. 4 l'impegno di spesa di cui al presente atto è stato preregistrato a carico del bilancio regionale dal sottoscritto Responsabile del Settore di Ragioneria Generale, che assume la personale responsabilità dell'esatta imputazione e della regolarità contabile della spesa stessa.

Capitolo Eserc. Es/Impegno Importo Data

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile del Settore

A TIPOLOGIA D'INTERVENTO: ACQUISTO/NUOVA COSTRUZIONE DELLA PRIMA ABITAZIONE

SOGGETTI: PRIVATI SINGOLI

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande finalizzate all'assegnazione di contributi individuali in conto capitale da utilizzare per l'acquisto o la nuova costruzione della prima abitazione, ai sensi della legge 17.02.1992, n° 179, e con le modalità di cui all'art. 2, comma 10, della legge 94/1982.

Possono beneficiare delle predette agevolazioni i privati titolari o meno di reddito proprio o comunque riferibile a quello dei componenti il proprio nucleo familiare.

I contributi di che trattasi, assegnati dallo Stato alla Regione Molise, sono destinati all'acquisto o alla nuova costruzione della prima abitazione, localizzata nel territorio regionale, presso la quale i beneficiari dovranno trasferire la residenza, qualora diversa da quella attuale, prima dell'erogazione finale del contributo. Per acquisto si intende anche l'assegnazione di alloggio, avvenuta con atto notarile da parte di cooperativa edilizia, così come approvato con deliberazioni di Consiglio Regionale n° 23/98 e n° 126/99, purchè non beneficiante di altre agevolazioni.

Sono esclusi da tali benefici i soggetti che, unitamente agli altri componenti il proprio nucleo familiare, hanno già usufruito di un finanziamento in qualunque forma concesso dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici, per l'assegnazione, l'acquisto, il recupero o la costruzione di un alloggio, nell'ambito del territorio nazionale, compresi quelli erogati a seguito di eventi calamitosi (eventi sismici, alluvionali, etc...).

In base alla normativa vigente, art. 2, comma 10, della legge n° 94/82 ed a quanto deliberato dal Consiglio Regionale con atto n° 23 del 24.02.1998, l'entità del contributo è così rapportata:

- per la categoria "Acquisto", al reddito complessivo del nucleo familiare prodotto nell'anno antecedente la data del preliminare di acquisto registrato o dell'atto definitivo di acquisto/assegnazione, nel caso non sia stato stipulato il preliminare;
- per la categoria "Nuova Costruzione", al reddito complessivo del nucleo familiare prodotto nell'anno antecedente l'inizio dei lavori, per coloro che hanno i lavori in corso di realizzazione, ovvero nell'anno antecedente la data della domanda/dichiarazione, se i lavori non sono iniziati.

Il contributo massimo concedibile rapportato alle tre fasce di reddito, così come calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 457/78 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, viene determinato nella maniera seguente:

- per reddito complessivo convenzionale (vedasi note 2 e 3 dei modelli di domanda/dichiarazione di cui al presente Avviso Pubblico), riferito all'intero nucleo familiare, fino a € 12.911,42 (£ 25.000.000) il contributo massimo concedibile è di € 16.526,62 (£ 32.000.000);
- per reddito complessivo convenzionale, riferito all'intero nucleo familiare, compreso tra € 12.911,43 (£ 25.000.001) e € 15.493,71 (£ 30.000.000) il contributo massimo concedibile sarà pari a € 14.460,79 (£ 28.000.000);
- per reddito complessivo convenzionale, riferito all'intero nucleo familiare, compreso tra € 15.493,72 (£ 30.000.001) e € 25.822,84 (£ 50.000.000) il contributo massimo concedibile sarà pari a € 12.394,96 (£ 24.000.000);

I finanziamenti in argomento non sono cumulabili, da parte dei beneficiari ed eventuale coniuge, nubendo o altro componente il proprio nucleo familiare, neanche in tempi successivi, con finanziamenti di qualsiasi natura, in qualunque misura agevolati, concessi dallo Stato, dalle Regioni o da altro Ente Pubblico o che comportino oneri reali e presunti a carico dello Stato.

L'ammontare del fondo per la concessione dei contributi, ripartito per le due tipologie di intervento, in rispetto alle percentuali di riparto adottate in delibera, è pari a € 7.200.000,00 e precisamente:

- a) Tipologia "A1" - Acquisto della prima abitazione
(60% della dotazione complessiva di € 9.000.000,00) = € 5.400.000,00
- b) Tipologia "A2" - Nuova costruzione della prima abitazione
(20% della dotazione complessiva di € 9.000.000,00) = € 1.800.000,00

L'eventuale supero di contributi programmati in una provincia sarà travasato nell'altra che presenta maggiori richieste.

Nell'ambito delle due categorie d'intervento, acquisto e costruzione della prima abitazione, il fondo per provincia sarà ripartito nella seguente misura percentuale:

per la provincia di Campobasso:

- il 65% di € 5.400.000,00 = € 3.510.000,00 per la tipologia "Acquisto";

per la provincia di Isernia:

- il 35% di € 5.400.000,00 = € 1.890.000,00 per la tipologia "Acquisto";

per la provincia di Campobasso:

- il 65% di € 1.800.000,00 = € 1.170.000,00 per la tipologia "Nuova costruzione";

per la provincia di Isernia:

- il 35% di € 1.800.000,00 = € 630.000,00 per la tipologia "Nuova costruzione".

Nel caso in cui, all'interno di una delle due categorie d'intervento, l'ammontare delle richieste ritenute ammissibili superi la somma disponibile, si procederà all'assegnazione del contributo, determinato in via provvisoria, in base alla graduatoria, stilata secondo i criteri preferenziali previsti dal presente Avviso Pubblico, approvata a seguito dell'istruttoria delle richieste.

L'eventuale supero di contributi in una categoria sarà travasato nell'altra che presenta richieste superiori alla disponibilità finanziaria.

Gli eventuali contributi che si rendessero disponibili a seguito di rinunce, di revoche o di rideterminazione degli stessi saranno assegnati ai soggetti posti utilmente in graduatoria seguendo l'ordine della stessa.

PROCEDURE

Le domande/dichiarazioni, da redigersi esclusivamente sugli appositi modelli predisposti dalla Regione, estrapolabili anche mediante fotocopiatura dal Bollettino, dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata postale A.R. entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul B.U.R.M., pena l'esclusione dell'istanza, al seguente indirizzo:

REGIONE MOLISE - Direzione Generale IV - Servizio Edilizia Residenziale - Ufficio Edilizia Agevolata - Viale Elena n° 1 - 86100 - CAMPOBASSO.

A tal fine farà fede la data del timbro di accettazione dell'Ufficio postale.

Non saranno ammesse, successivamente al termine suddetto integrazioni, modifiche e variazioni alla domanda/dichiarazione.

I moduli di domanda/dichiarazione possono essere ritirati presso la suindicata sede regionale e presso la sede del Servizio Edilizia Residenziale, Corso Garibaldi, 92- ISERNIA.

La domanda/dichiarazione se resa su fogli distinti (formato A4) deve essere opportunamente unita, firmata e datata sul bordo di unione dal richiedente, pena l'esclusione della stessa dai benefici richiesti.

Non potrà essere presentata più di una domanda per categoria, per nucleo familiare e per nubendo.

Le domande/dichiarazioni dovranno essere riferite esclusivamente all'alloggio acquistato o avuto in assegnazione/da acquistare, da costruire/in corso di costruzione, ubicato nella Regione Molise.

Saranno ritenute non ammissibili tutte le istanze che:

- risulteranno inoltrate prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico;
- perverranno dopo la scadenza dell'Avviso;
- saranno inviate non a mezzo raccomandata A.R.;
- non consentiranno di individuare gli estremi anagrafici del richiedente;
- risulteranno non firmate dal richiedente, sia sulla domanda che nella dichiarazione;
- risulteranno formulate su modelli diversi dal modulo di domanda/dichiarazione predisposto dalla Regione Molise;
- non conterranno tutte le dichiarazioni atte a consentire la verifica sul possesso dei requisiti di cui ai moduli di domanda/dichiarazione allegati al presente Avviso Pubblico;
- non saranno accompagnate da copia del documento di riconoscimento in corso di validità debitamente datato e sottoscritto dal richiedente.

La graduatoria generale provvisoria delle richieste di contributo ritenute ammissibili, per ambito provinciale, distinta per categorie d'intervento ed articolata per punteggio, verrà formulata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nelle domande sottoscritte dagli interessati ai sensi della legge 04.01.1968, n° 15, e successive modifiche ed integrazioni in materia di semplificazioni amministrative. Qualora si verificano situazioni di parità di punteggio le domande verranno ordinate privilegiando la minore età del richiedente.

Le domande ritenute non ammissibili saranno riportate nell'elenco degli esclusi con la motivazione dell'esclusione.

La graduatoria generale provvisoria e l'elenco degli esclusi saranno approvate con deliberazione della Giunta Regionale, pubblicate sul B.U.R.M.

Per quanto riguarda gli esclusi detta pubblicazione equivarrà a comunicazione ufficiale di diniego.

La deliberazione della Giunta Regionale rappresenta provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo e, pertanto, contro di essa potrà proporsi eventuale ricorso al competente T.A.R.

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria generale degli ammissibili, agli ammissibili finanziabili sarà richiesta, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione, di seguito per ciascuna categoria indicata, comprovante i requisiti di cui alle domanda/dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata.

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa, esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R., entro e non oltre:

- 1) 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, pena l'esclusione dell'istanza dai benefici, per coloro che alla data della richiesta, hanno dichiarato di aver stipulato l'atto di compravendita;
- 2) 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta, pena l'esclusione dell'istanza dai benefici, per coloro che alla data della richiesta, hanno dichiarato di aver stipulato e registrato il preliminare di compravendita.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta entro il termine sopra stabilito comporterà l'esclusione dal diritto all'agevolazione e la domanda verrà considerata decaduta.

Espletata favorevolmente l'istruttoria tecnico-amministrativa, con distinti atti regionali, verranno approvati la graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili e l'elenco motivato di quelle escluse. La pubblicazione sul B.U.R.M. del predetto elenco equivarrà a comunicazione ufficiale di esclusione dai benefici richiesti. La graduatoria delle richieste ritenute ammissibili riporterà l'ammontare del contributo in conto capitale concedibile con eventuale riserva della sua riduzione a fronte della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

E' fatta salva, ad ogni modo, la facoltà di richiedere, ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, eventuale ulteriore documentazione per l'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo avverrà:

- A) per la categoria "Acquisto" in via definitiva, in un'unica soluzione, dopo l'istruttoria della documentazione indicata nel relativo Avviso Pubblico;
- B) per la categoria "Costruzione" il contributo potrà essere erogato come anticipazione e su richiesta del beneficiario, nel corso della realizzazione dell'intervento, in una rata di importo pari al 70% dell'ammontare stabilito nell'atto provvisorio di concessione.

Nell'ipotesi di erogazione dell'anticipazione, in unica rata in acconto, pari al 70% del contributo provvisoriamente concesso, dovrà essere documentata l'esecuzione dei lavori previsti per un importo pari o superiore al contributo assegnato.

L'erogazione del contributo a titolo di anticipazione, è subordinata, in ogni caso, alla costituzione da parte del beneficiario di fideiussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa, da stipulare con istituti abilitati, in favore della Regione Molise, di importo pari al contributo assegnato.

La quota di contributo a saldo o, in unica soluzione, sarà erogata a lavori ultimati, contestualmente all'emissione del provvedimento amministrativo definitivo di concessione del contributo dopo la presentazione dell'attestato di ultimazione dei lavori, dello stato finale dei lavori redatti dal D.L. e sottoscritti dallo stesso nelle forme di legge, nonché del certificato di agibilità o atto ad esso equiparato e autodichiarazione di residenza presso l'abitazione costruita resa nelle forme di legge; contestualmente si provvederà a svincolare la polizza fideiussoria prestata a garanzia.

I lavori non devono protrarsi oltre il termine fissato nella concessione edilizia, permesso a costruire o atti ad essi equiparati e, comunque, per i lavori in corso, gli stessi devono essere ultimati entro il 31.12.2007. Per quelli non ancora iniziati, che inizieranno entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione di ammissibilità al finanziamento, dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31.12.2008.

La suddetta documentazione finale dovrà essere trasmessa entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di mancato o incompleto invio di tale documentazione nei termini suddetti si procederà alla revoca del contributo già erogato in acconto maggiorato degli interessi legali, se dovuti.

VINCOLI E SANZIONI

I beneficiari del contributo, o il coniuge non legalmente separato, sono obbligati a risiedere in via continuativa nell'alloggio acquistato/assegnato o costruito, a non alienarlo a qualunque titolo e a non locarlo, per cinque anni dalla data di erogazione finale del contributo, pena la revoca del beneficio concesso.

La violazione di detto obbligo comporta la revoca e la conseguente restituzione alla Regione Molise del contributo stesso, maggiorato degli interessi legali, se dovuti.

Ai sensi della normativa vigente (art. 20, comma 1°, legge 17.02.1992, n° 179, così come sostituito dall'art. 3, legge 28.01.1994, n° 85) qualora nei primi cinque anni a decorrere dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, potrà essere richiesta alla Regione Molise l'autorizzazione all'alienazione o alla locazione anticipata dell'alloggio (vedasi delibera G.R. n° 1051 del 01.4.1996).

La Regione si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, gli eventuali controlli sulla veridicità delle documentazioni e dichiarazioni, nonché degli obblighi, connessi alla assegnazione di contributo di cui al presente Avviso Pubblico e di effettuare, prima dell'erogazione a saldo/finale del contributo, eventuale sopralluogo sull'abitazione acquistata o costruita.

A1 - CATEGORIA ACQUISTO

FINALITA'

Gli interventi sono finalizzati esclusivamente a favorire l'acquisto della prima abitazione attraverso la concessione di contributi individuali in conto capitale.

E' ammissibile l'acquisto della sola nuda proprietà di un alloggio se l'usufruttuario è un genitore e, comunque, l'alloggio deve essere abitato dal richiedente.

Nel caso di alloggio comune proindiviso, di cui il richiedente sia comproprietario, è ammissibile l'acquisto di tutte le restanti quote parti. In tal caso il contributo massimo concedibile sarà proporzionato alle sole quote di proprietà acquisite.

E' ammissibile, altresì, l'acquisto di alloggio o delle rimanenti quote parti fra ascendenti o discendenti di primo grado in linea diretta e tra fratelli/sorelle.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare la domanda, entro i termini di scadenza del presente Avviso Pubblico, i singoli privati che abbiano stipulato l'atto o il preliminare di compravendita, debitamente registrati, in data non antecedente al 16 gennaio 2000, nonché i soci di Cooperative Edilizie che abbiano avuto in assegnazione, entro gli stessi tempi, con regolare atto pubblico, un alloggio non beneficiante di altra agevolazione concessa per le stesse finalità.

Sono, altresì, abilitati a presentare istanza, tutti i richiedenti che hanno avanzato richiesta nel precedente avviso pubblico (delibera di Giunta Regionale n. 1136 del 9 agosto 1999 – BURM n. 16/99 – supp. ord), e che, in possesso dei prescritti requisiti, per vari motivi non hanno inviato la documentazione richiesta o la stessa è stata inviata oltre i termini previsti. Nella fattispecie tutti gli operatori riportati negli elenchi degli esclusi, di cui agli allegati n. 3 e n. 4 della determinazione dirigenziale n. 9 del 6 giugno 2002 (BURM n. 14/2002) e lettere A e B della determinazione dirigenziale n. 71 del 27 giugno 2003 (BURM n. 15/2003), con le motivazioni: "Non ha inviato la documentazione richiesta" e "Documentazione inviata fuori termine".

E' condizione indispensabile, per beneficiare delle agevolazioni, dimostrare di aver contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione oggetto della richiesta e che l'ammontare dello stesso non sia inferiore al 50% del costo dell'alloggio riportato nell'atto pubblico.

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

- A)** L'abitazione da acquistare/acquistata o assegnata deve avere le seguenti caratteristiche:
- avere una destinazione residenziale;
 - non essere accatastata nelle categorie A1, A6, A7, A8, A9, A10, A11;
 - avere una superficie utile massima rispondente a quanto previsto dall'art. 16, ultimo comma, della legge 457/78, e cioè non superiore a mq. 95, con superficie non residenziale e superficie a parcheggio, ciascuna non superiore al 45% della superficie utile. I predetti limiti percentuali massimi di superficie non residenziale e di superficie a parcheggio devono considerarsi come un limite di finanziamento e non di progettazione. Qualora detti limiti vengano superati, le eccedenze di superfici non sono coperte da contributo e sono a totale carico del richiedente. In questo caso si provvederà a riportare il costo totale dell'alloggio, risultante dall'atto di vendita, in un costo unitario sostenuto per metro quadro di superficie complessiva ($Sc = Su + 60\% (Snr + Sp)$ ove $Su = \max 95 \text{ mq}$, $Snr = \max 45\% \text{ di } Su$ e $Sp = \max 45\% \text{ di } Su$), onde verificare se il contributo massimo concedibile, rispetto al parametro di € 41.316,55 (£ 80.000.000) su cui calcolare la percentuale di contributo, debba eventualmente essere proporzionalmente ridotto. Se si tratta di alloggio ricadente nella zona

"A" (centro storico) del vigente strumento urbanistico (D.M. 1444/68) la superficie utile abitabile non può eccedere i 120 mq.;

non essere "fabbricato rurale" o risultare accatastata come tale. In particolare, nell'atto notarile di compravendita/preliminare di compravendita registrato, non dovranno essere compresi annessi rurali quali: rimesse agricole di qualsiasi genere, fienile, stalle, essiccatoi, porcilaie, pollai etc., anche se facenti parte di altri corpi di fabbrica distaccati dall'abitazione;

non risultare, dall'atto notarile di compravendita, immobile in corso di costruzione o allo stato grezzo o in corso di completamento o in situazioni simili;

B) Possono presentare domanda i singoli privati in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) avere la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro della U.E. o cittadinanza di uno Stato extracomunitario residenti in Italia da almeno cinque anni dalla data della domanda, e siano in regola con le disposizioni di cui all'art. 9 del D. L.vo 25/07/1998, n. 286 (carta o permesso di soggiorno per motivi di lavoro);
- b) avere la residenza oppure prestare la propria attività lavorativa nel Comune ove è ubicato l'alloggio/abitazione acquistato/da acquistare;
- c) non essere proprietario, esso stesso unitamente agli altri componenti il proprio nucleo familiare, di altra abitazione/alloggio adeguata/o nel Comune ove è ubicato l'alloggio acquistato/da acquistare (cfr. nota n. 7 della domanda/dichiarazione);
- d) non aver mai ottenuto, per sé e per gli altri componenti del proprio nucleo familiare, l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio/abitazione acquistato/a, costruito/a, recuperato/a a totale carico o con il concorso o con il contributo o finanziamento agevolato, concesso in qualsiasi forma ed in qualsiasi luogo dallo Stato, dalle Regioni o da altro Ente Pubblico, compresi quelli erogati a seguito di eventi calamitosi;
- e) avere un reddito complessivo riferito all'intero nucleo familiare inferiore al limite massimo di € 25.822,84 (€ 50.000.000), così come calcolato ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge 457/78 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) che nei propri confronti, nonché degli altri componenti del proprio nucleo familiare, non sussistano provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui legge 27.12.1956, n° 1423, ovvero provvedimenti che dispongono divieti o decadenze ai sensi dell'art. 10 della legge 31.5.1965, n° 575, così come sostituito dall'art. 13 della legge 19.3.1990, n° 55.

Nel caso di nubendi o coppie di nuove formazione i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da entrambi, escludendo i componenti dei rispettivi nuclei familiari di appartenenza.

Per nubendi si intendono coloro che alla data di scadenza del presente Avviso hanno assolto le formalità di pubblicazione del matrimonio. Gli stessi dovranno contrarre matrimonio entro 180 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione sul B.U.R.M. del presente avviso, pena l'esclusione dai benefici.

Per coppie di nuova formazione si intendono coloro che hanno contratto matrimonio a partire dal 1° gennaio 2003.

Tutti i predetti requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso.

Per quant'altro non previsto ai punti A e B che precedono si fa riferimento al disciplinare regionale approvato con delibera di Giunta Regionale n° 533 del 26.02.1996 (B.U.R.M. n° 8 del 30.4.1996).

DOCUMENTAZIONE

Espletata favorevolmente l'istruttoria della domanda/dichiarazione e dopo l'approvazione della graduatoria degli ammissibili finanziabili da parte della G.R., ai soggetti beneficiari sarà richiesta la seguente documentazione:

- a) atto notarile di acquisto in copia conforme all'originale;

- b) copia conforme all'originale del contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione oggetto della richiesta;
- c) autodichiarazione di residenza presso l'abitazione acquistata, resa nelle forme di legge;
- d) copia della documentazione comprovante il reddito complessivo prodotto dal richiedente e da tutti i componenti il suo nucleo familiare percettori di reddito, ovvero dall'altro nubendo;
- e) planimetria quotata in ogni sua parte dell'intero alloggio contenente il calcolo della superficie utile, della superficie parcheggio e delle superfici non residenziali di pertinenza dello stesso, debitamente firmata e timbrata da tecnico abilitato, nonché la sua ubicazione;
- f) certificato di agibilità;
- g) attestato del datore di lavoro per i non residenti nel Comune ove si è acquistato l'alloggio (è richiesto soltanto per coloro i quali al momento della domanda non sono residenti nel Comune ove si è acquistato l'alloggio ma vi prestano la propria attività lavorativa);
- h) copia del certificato attestante il grado di invalidità del componente il nucleo familiare portatore di handicap rilasciato dalla autorità competente;
- i) copia del provvedimento di sfratto non ancora eseguito alla data della domanda o del preavviso di recesso;
- l) attestato di appartenenza alle forze dell'ordine/armate;
- m) per i nubendi, autodichiarazione di avvenuto matrimonio, resa nelle forme di legge;
- n) per gli extracomunitari, autodichiarazione, resa nelle forme di legge, da cui risulti la residenza in Italia da almeno 5 anni dalla data di pubblicazione del presente bando e attestato del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa;
- o) per i militari di carriera, in mancanza della residenza, dichiarazione comprovante la predeterminazione della residenza, ai sensi dell'art. 24 della legge 18.8.1978, n° 497;
- p) attestato comunale di localizzazione se trattasi di alloggio ricadente in centro storico - Zona A - del vigente strumento urbanistico comunale;
- q) copia conforme all'originale del preliminare di compravendita riportante gli estremi di avvenuta registrazione (solo per i richiedenti che in dichiarazione hanno indicato di aver stipulato e registrato il preliminare di compravendita).

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa, pena l'esclusione dai benefici e a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio di:

- 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione regionale di richiesta per coloro che al momento della domanda hanno stipulato l'atto di acquisto o di assegnazione, pena l'esclusione dai benefici;
- 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione regionale di richiesta per coloro che al momento della domanda hanno stipulato il preliminare di compravendita debitamente registrato, pena l'esclusione dai benefici.

Farà fede la data del timbro postale di spedizione per entrambi i casi.

E' fatta salva, ad ogni modo, la facoltà della Regione di richiedere, ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, ogni ulteriore documentazione per l'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

CRITERI DI PRIORITÀ

Subordinatamente al possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici, la graduatoria verrà formulata in base ai seguenti criteri e punteggi:

Richiedenti:

- a) sottoposti a provvedimento esecutivo di sfratto di cui all'art. 1 del D.L. 629/79 convertito nella legge n° 25/80 e successive modificazioni, con esclusione di quanto previsto ai punti 1, 3 e 4 dell'art. 3 dello stesso D.L. 629/79, ma non eseguito alla data di pubblicazione del bando;

- | | |
|---|---------|
| b) che abbiano ricevuto preavviso di recesso ai sensi dell'art. 59 della legge 392/78 con esclusione dei casi previsti ai punti 6, 7 e 8 dello stesso art. 59 (priorità non cumulabile con quella precedente); | punti 2 |
| c) possesso di un reddito familiare complessivo, calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 457/78 e successive modifiche ed integrazioni, inferiore a € 12.911,42 (lire 25.000.000); | punti 4 |
| c) che abbiano contratto matrimonio a partire dal 1° gennaio 2003; | punti 2 |
| e) che abbiano assolto le formalità di pubblicazione del matrimonio a partire dal 1° gennaio 2003 e che contrarranno matrimonio entro 180 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione del presente Avviso Pubblico (priorità non cumulabile con quella precedente); | punti 4 |
| f) presenza nel proprio nucleo familiare di portatori di handicap riconosciuti invalidi al 100% dalle competenti autorità; | punti 5 |
| g) presenza nel proprio nucleo familiare di portatori di handicap con limitata capacità lavorativa pari o superiore a 2/3; | punti 3 |
| h) appartenenti alle forze dell'ordine / armate; | punti 1 |
- Superfici utili degli alloggi misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni:
- | | |
|--|---------|
| i) fino a max mq. 120,00 di superficie utile (nel caso trattasi di alloggi in centro storico "zonaA" del vigente strumento urbanistico | punti 3 |
| l) fino a mq. 70,00 di superficie utile, con max mq. 31,50 di superficie non residenziale e max mq. 31,50 di superficie a parcheggio | punti 2 |

A2 - CATEGORIA COSTRUZIONE

FINALITÀ

Gli interventi sono finalizzati a favorire la costruzione della prima abitazione attraverso la concessione di contributi individuali in conto capitale. Sono esclusi interventi di sopraelevazioni ed ampliamenti di edifici esistenti se effettuati dallo stesso proprietario, nonché completamenti di precedenti iniziative edilizie.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda di contributo i singoli privati che intendono costruire o hanno in corso di costruzione la prima abitazione

Per lavori ancora non iniziati, gli stessi debbono pervenire a tale fase entro tredici mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.M. della delibera di ammissibilità al finanziamento.

Per i lavori in corso di costruzione, con concessione edilizia/permesso ad edificare valida a tutti gli effetti di legge, la data di inizio degli stessi non deve essere antecedente al 16.01.2000.

La richiesta di contributo non può, in ogni caso, essere relativa ad abitazione costruita per la quale i lavori risultino già ultimati alla data di pubblicazione del presente avviso.

Nel caso in cui il richiedente sia cointestatario di concessione edilizia con altri soggetti estranei al proprio nucleo familiare, l'unità abitativa oggetto di richiesta di contributo deve risultare da un atto sottoscritto tra le parti che consenta di individuare con precisione quella per la quale si richiede il contributo.

Sono, altresì, abilitati a presentare istanza tutti i richiedenti che hanno avanzato istanza nel precedente avviso pubblico (delibera di Giunta Regionale n. 1136 del 9 agosto 1999 – B.U.R.M. n. 16/99 –supp. ord.) e che, in possesso dei prescritti requisiti, per vari motivi, non hanno inviato la

documentazione richiesta o la stessa è stata inviata oltre i termini previsti. Nella fattispecie tutti gli operatori riportati negli elenchi degli esclusi di cui agli allegati n. 3 e n. 4 della determinazione dirigenziale n. 4 del 4 aprile 2002 (BURM n. 7/2002) e A e B della delibera di Giunta Regionale n. 1919 del 17 dicembre 2002 (BURM 1° febbraio 2003, n. 2) con la motivazione: "Non ha inviato la documentazione richiesta".

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

A) L'abitazione da costruire o in corso di costruzione deve rispettare le superfici previste dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge 05.8.1978, n° 457 così come modificato dal D.M. LL.PP. - CER - 05-8-1996 e dalla D.C.R. n°173/96, punto 6, e deve essere conforme allo strumento urbanistico comunale vigente.

In particolare l'abitazione deve avere una superficie utile non superiore a mq. 95, con superficie non residenziale e superficie a parcheggio ciascuna non superiore al 45% della superficie utile.

I predetti limiti percentuali massimi di superficie non residenziale e superficie a parcheggio devono considerarsi come un limite di finanziamento e non di progettazione. Qualora detti limiti vengano superati, le eccedenze di superficie non sono coperte da contributo e sono a totale carico del richiedente.

In questo caso si provvederà a rapportare il costo totale dell'immobile, risultante dal quadro economico di spesa, in un costo unitario sostenuto per metro quadrato di superficie complessiva [Sc = Su + 60% (Snr + Sp), ove Su = max 95 mq., Snr = max 45% di Su e Sp = max 45% di Su], onde verificare se il contributo massimo concedibile, rispetto al parametro di € 41.316,55 (€ 80.000.000) su cui calcolare la percentuale di contributo, debba eventualmente essere proporzionalmente ridotto. L'abitazione che si sta costruendo / da costruire deve avere una destinazione d'uso residenziale e non avere le caratteristiche di "fabbricato rurale". In particolare la concessione edilizia o permesso ad edificare non deve prevedere la costruzione di rimesse agricole di qualsiasi genere, fienili, stalle, essiccatoi, porcilaie, pollai, etc..., anche se facenti parte di altro corpo di fabbrica distaccato dall'abitazione.

B) Possono presentare domanda i singoli privati in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) avere la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro della U.E. o cittadinanza di uno Stato extracomunitario residenti in Italia da almeno cinque anni dalla data della domanda e sia in regola con le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L.vo 25/07/1998, n. 286 (carta o permesso di soggiorno per motivi di lavoro);
- b) avere la residenza oppure prestare la propria attività lavorativa nel Comune ove è ubicata l'abitazione da costruire / in corso di costruzione;
- c) non essere proprietario, esso stesso unitamente agli altri componenti il proprio nucleo familiare, di altra abitazione/alloggio adeguata/o nel Comune ove è ubicato l'abitazione da costruire / in corso di costruzione cfr. nota 7 della domanda(dichiarazione);
- d) non aver mai ottenuto, per sé e per gli altri componenti del proprio nucleo familiare, l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio/abitazione costruito/a, acquistato/a, recuperato/a a totale carico o con il concorso o con il contributo o finanziamento agevolato, concesso in qualsiasi forma ed in qualsiasi luogo dallo Stato, dalle Regioni o da altro Ente Pubblico, compresi quelli erogati a seguito di eventi calamitosi;
- e) avere un reddito complessivo riferito all'intero nucleo familiare inferiore al limite massimo di € 25.822,84 (€ 50.000.000) così come calcolato ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge 457/78 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) che nei propri confronti, nonché degli altri componenti del proprio nucleo familiare, non sussistono provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n° 1423, ovvero provvedimenti che dispongono divieti o decadenze ai sensi dell'art. 10 della legge 31.5.1965, n° 575, così come sostituito dall'art. 13 della legge 19.3.1990, n° 55.

Nel caso di nubendi o coppie di nuova formazione i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da entrambi, escludendo i componenti dei rispettivi nuclei familiari di appartenenza. Per nubendi si intendono coloro che alla data di scadenza del presente Avviso hanno assolto le formalità di pubblicazione del matrimonio. Gli stessi dovranno contrarre matrimonio entro 180 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione sul BURM del presente avviso pena l'esclusione dal beneficio.

Per coppie di nuova formazione si intendono coloro che hanno contratto matrimonio a partire dal 1° gennaio 2003.

Tutti i predetti requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso.

Per quant'altro non previsto ai punti **A** e **B** che precedono si fa riferimento al disciplinare regionale approvato con delibera di Giunta regionale n° 533 del 26-02-1996 (B.U.R.M. n° 8 del 30/04/ 1996).

DOCUMENTAZIONE

Espletata favorevolmente l'istruttoria della domanda / dichiarazione e dopo l'approvazione della graduatoria degli ammissibili finanziabili da parte della G.R., ai soggetti beneficiari sarà richiesta la seguente documentazione:

- a) copia della concessione edilizia/permesso ad edificare con relativo progetto, contenente gli estremi di approvazione, riferita all'abitazione per la quale si richiede il contributo e, nel caso in cui il richiedente sia cointestatario di concessione edilizia con altri soggetti estranei al proprio nucleo familiare, atto di sottoscrizione tra le parti, in originale, che individua esattamente l'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo;
- b) copia della documentazione comprovante il reddito complessivo prodotto dal richiedente e da tutti i componenti il suo nucleo familiare percettori di reddito, ovvero dall'altro nubendo;
- c) elaborato planimetrico contenente il calcolo della superficie utile, della superficie parcheggio e delle superfici non residenziali di pertinenza dell'abitazione, debitamente firmato e timbrato da tecnico abilitato;
- d) copia attestato di inizio lavori o, nel caso che i lavori non fossero ancora iniziati, lo stesso dovrà essere trasmesso entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.M. della delibera di localizzazione, unitamente alla copia della concessione edilizia/permesso ad edificare, nonché degli elaborati di progetto contenenti gli estremi di approvazione come alla lettera a) che precede;
- e) quadro economico di spesa complessivo, firmato e timbrato dal Direttore dei lavori, riferito all'intervento per il quale è richiesto il contributo;
- f) copia del certificato attestante il grado di invalidità del componente il nucleo familiare portatore di handicap rilasciato dalla autorità competente;
- g) attestato del datore di lavoro per i non residenti nel Comune ove il richiedente costruirà / sta costruendo la prima abitazione (è richiesto soltanto per coloro i quali al momento della domanda non sono residenti nel Comune oggetto dell'intervento costruttivo, ma vi prestano la propria attività lavorativa);
- h) dichiarazione / attestato di appartenenza alle forze dell'ordine/armate;
- i) copia del provvedimento di sfratto non ancora eseguito alla data della domanda o del preavviso di recesso;
- l) per gli extracomunitari, autodichiarazione, resa nelle forme di legge, da cui risulti la residenza in Italia da almeno 5 anni dalla data di pubblicazione del presente bando e attestato del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa;
- m) per i militari di carriera, in mancanza della residenza, autodichiarazione, resa nelle forme di legge, comprovante la predeterminazione della residenza, ai sensi dell'art. 24 della legge 18.8.1978, n° 497;
- n) per i nubendi, autodichiarazione, resa nelle forme di legge, di avvenuto matrimonio.

Nel caso di nubendi o coppie di nuova formazione i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da entrambi, escludendo i componenti dei rispettivi nuclei familiari di appartenenza. Per nubendi si intendono coloro che alla data di scadenza del presente Avviso hanno assolto le formalità di pubblicazione del matrimonio. Gli stessi dovranno contrarre matrimonio entro 180 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione sul BURM del presente avviso pena l'esclusione dal beneficio.

Per coppie di nuova formazione si intendono coloro che hanno contratto matrimonio a partire dal 1° gennaio 2003.

Tutti i predetti requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso.

Per quant'altro non previsto ai punti **A** e **B** che precedono si fa riferimento al disciplinare regionale approvato con delibera di Giunta regionale n° 533 del 26-02-1996 (B.U.R.M. n° 8 del 30/04/ 1996).

DOCUMENTAZIONE

Espletata favorevolmente l'istruttoria della domanda / dichiarazione e dopo l'approvazione della graduatoria degli ammissibili finanziabili da parte della G.R., ai soggetti beneficiari sarà richiesta la seguente documentazione:

- a) copia della concessione edilizia/permesso ad edificare con relativo progetto, contenente gli estremi di approvazione, riferita all'abitazione per la quale si richiede il contributo e, nel caso in cui il richiedente sia cointestatario di concessione edilizia con altri soggetti estranei al proprio nucleo familiare, atto di sottoscrizione tra le parti, in originale, che individua esattamente l'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo;
- b) copia della documentazione comprovante il reddito complessivo prodotto dal richiedente e da tutti i componenti il suo nucleo familiare percettori di reddito, ovvero dall'altro nubendo;
- c) elaborato planimetrico contenente il calcolo della superficie utile, della superficie parcheggio e delle superfici non residenziali di pertinenza dell'abitazione, debitamente firmato e timbrato da tecnico abilitato;
- d) copia attestato di inizio lavori o, nel caso che i lavori non fossero ancora iniziati, lo stesso dovrà essere trasmesso entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.M. della delibera di localizzazione, unitamente alla copia della concessione edilizia/permesso ad edificare, nonché degli elaborati di progetto contenenti gli estremi di approvazione come alla lettera a) che precede;
- e) quadro economico di spesa complessivo, firmato e timbrato dal Direttore dei lavori, riferito all'intervento per il quale è richiesto il contributo;
- f) copia del certificato attestante il grado di invalidità del componente il nucleo familiare portatore di handicap rilasciato dalla autorità competente;
- g) attestato del datore di lavoro per i non residenti nel Comune ove il richiedente costruirà / sta costruendo la prima abitazione (è richiesto soltanto per coloro i quali al momento della domanda non sono residenti nel Comune oggetto dell'intervento costruttivo, ma vi prestano la propria attività lavorativa);
- h) dichiarazione / attestato di appartenenza alle forze dell'ordine/armate;
- i) copia del provvedimento di sfratto non ancora eseguito alla data della domanda o del preavviso di recesso;
- l) per gli extracomunitari, autodichiarazione, resa nelle forme di legge, da cui risulti la residenza in Italia da almeno 5 anni dalla data di pubblicazione del presente bando e attestato del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa;
- m) per i militari di carriera, in mancanza della residenza, autodichiarazione, resa nelle forme di legge, comprovante la predeterminazione della residenza, ai sensi dell'art. 24 della legge 18.8.1978, n° 497;
- n) per i nubendi, autodichiarazione, resa nelle forme di legge, di avvenuto matrimonio.

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa, pena l'esclusione dai benefici e a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio:

- 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione regionale di richiesta per coloro che al momento della domanda hanno dichiarato di avere in corso i lavori, pena l'esclusione dai benefici;
- entro 13 mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione regionale di localizzazione per coloro che al momento della domanda non avevano in corso i lavori ma che entro tale termine hanno iniziato gli stessi, pena l'esclusione dai benefici.

Farà fede la data del timbro postale di spedizione per entrambi i casi.

E' fatta salva, ad ogni modo, la facoltà della Regione di richiedere, ove se ne verifichi la necessità ed opportunità, ogni ulteriore documentazione per l'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

CRITERI DI PRIORITÀ

Subordinatamente al possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici, la graduatoria verrà formulata in base ai seguenti criteri e punteggi:

- | | |
|--|---------|
| a) lavori non ultimati e in corso di esecuzione alla data della concessione edilizia, permesso a costruire o atti ad essi equiparati, rilasciati a nome del richiedente o ad esso volturati, validi a tutti gli effetti di legge; | punti 3 |
| Richiedenti: | |
| b) sottoposti a provvedimento esecutivo di sfratto di cui all'art. 1 del D.L. 629/79 convertito nella legge n° 25/80 e successive modificazioni, con esclusione di quanto previsto ai punti 1, 3 e 4 dell'art. 3 dello stesso D.L. 629/79, ma non eseguito alla data di pubblicazione del bando; | punti 4 |
| c) che abbiano ricevuto preavviso di recesso ai sensi dell'art. 59 della legge 392/78 con esclusione dei casi previsti ai punti 6, 7 e 8 dello stesso art. 59 (priorità non cumulabile con quella precedente); | punti 2 |
| d) che abbiano un reddito familiare complessivo, calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 457/78 e successive modifiche ed integrazioni, inferiore a € 12.911,42 (lire 25.000.000); | punti 4 |
| e) che abbiano contratto matrimonio a partire dal 1° gennaio 2003; | punti 2 |
| f) che abbiano assolto le formalità di pubblicazione del matrimonio a partire dal 1° gennaio 2003 e che contrarranno matrimonio entro 180 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione del presente Avviso Pubblico (priorità non cumulabile con quella precedente); | punti 4 |
| g) che abbiano nel proprio nucleo familiare di portatori di handicap riconosciuti invalidi al 100% dalle competenti autorità; | punti 5 |
| h) che abbiano nel proprio nucleo familiare di portatori di handicap con limitata capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3; | punti 3 |
| i) appartenenti alle forze dell'ordine/armate. | punti 1 |

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Vincenzo DI GREZIA)

L'ASSESSORE
ALLE POLITICHE DELLA CASA
(Angelo Pio ROMANO)